

ACCORDO per la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

(ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

TRA

LA REGIONE SICILIA

E

LE PARTI SOCIALI COINVOLTE

E

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

di seguito denominate "Parti".

VISTO

(riferimenti generali normativi e regolamentari)

- l'Accordo in Conferenza Unificata del 14 luglio 2005, recepito con D.I. del 10 ottobre 2005, che approva il modello di "Libretto formativo del cittadino", ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i);
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni; Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- la Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;

- il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, concernente l'adozione di un modello di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.l. dell' 11 novembre 2011;
- il "Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato dal MLPS e dal MIUR", che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro...";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Permanente nella seduta del 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

CONSIDERATO

(riferimenti specifici al Testo Unico D. Lgs N. 167/2011)

- che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 167/2011 la regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve essere definita in osservanza di quanto definito dall'Accordo in Conferenza permanente tra Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, approvato nella seduta del 15 marzo 2012;

- che l'accordo di cui al punto precedente ha:
 - definito le qualifiche e i diplomi professionali ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
 - previsto un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
 - rinviato ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni e P.A.;

TENUTO CONTO

(riferimenti agli Accordi intercorsi in sede di Conferenza Stato – Regioni - Province Autonome e di Conferenza Unificata)

- che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011 sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lettera d, del D.lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali;
- che gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18 comma 2 del D.lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepito nel D.I. dell'11 novembre 2011;
- che le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010;
- che i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del D.lgs. 226/2005 come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;
- che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e P.A. nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011, e nel D.lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;
- che le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma c, art. 3 del D.lgs. 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A.;
- che in coerenza con quanto avviene nei percorsi per gli studenti in età di obbligo di istruzione e di diritto-dovere di leFP, l'offerta formativa per questa tipologia di apprendisti debba essere regolata e organizzata in funzione della necessità di assicurare, ai giovani fino a 25 anni,

l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico/professionali attraverso percorsi conformi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (di seguito LEP), come definiti dal citato D. lgs. 226/05 ed in considerazione delle specifiche esigenze delle imprese;

- che la durata e l'articolazione dei percorsi formativi debba essere differenziata per livello di scolarità in ingresso;

**TUTTO QUANTO VISTO, CONSIDERATO E TENUTO CONTO
LE PARTI CON IL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO:
(presa d'atto delle figure nazionali di riferimento)**

- di recepire quanto previsto dal D.lgs. 167/2011 e dall'Accordo del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inserimento dei giovani nel Mercato del Lavoro;
- di recepire tutte le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 167/2011 di cui all'art. 18 comma 1, lettera d, del D.lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.l. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011;
- che le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili nell'ambito del contratto di apprendistato sono quelli previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di leFP definito dall'accordo del 27 luglio 2011, integrato dall'accordo del 19 gennaio 2012, recepito con Decreto interministeriale 11 novembre 2011.

**(presa d'atto delle competenze tecnico-professionali, tecnico-professionali comuni
e di base delle figure nazionali di riferimento per qualifica e diploma professionale)**

- che gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18 comma 2 del D.lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepito nel D.l. dell'11 novembre 2011;
- che le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.l. del 15 giugno 2010;
- che i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del D.lgs. 226/2005 come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.l. dell'11 novembre 2011;

(specifici profili professionali regionali sulla base dei fabbisogni)

del territorio e competenze aggiuntive)

- di rinviare a un eventuale successivo provvedimento la declinazione di tali figure e indirizzi a livello regionale in profili meglio corrispondenti a specificità territoriali del mercato del lavoro;
- di rinviare altresì a successivo provvedimento la definizione di competenze tecnico-professionali aggiuntive connesse ai richiamati indirizzi regionali nonché la definizione di competenze di base e tecnico-professionali comuni aggiuntive correlate a specifiche esigenze territoriali;

(definizione del monte ore di formazione, interna o esterna all'azienda)

- che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalla Regione Sicilia nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.l. dell'11 novembre 2011, e nel D.lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute. Le modalità di riconoscimento dei crediti per i maggiorenni saranno definite in atti successivi;

(definizione delle modalità di erogazione e tracciabilità di ulteriore formazione aziendale, anche a mezzo di enti bilaterali)

- che le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma c, art. 3 del D.lgs. 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità che saranno definite dalla Regione Sicilia con specifico atto;

(definizione dei ruoli del tutor didattico e del tutor aziendale)

- di introdurre la figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo;
- di riconoscere il ruolo del tutore o referente aziendale come definito all'art. 2 comma 1 lettera d);
- di valorizzare il raccordo tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale per il coordinamento della attività previste dal Piano Formativo Individuale;
- che il tutor didattico, di concerto con il tutore o referente aziendale, garantirà il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo dell'apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale, attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite e ed effettuata in fase intermedia, al termine di ciascun anno e a conclusione dell'intero processo;

- che il tutor didattico, in raccordo con il tutore o referente aziendale, attesterà le competenze acquisite dall'apprendista;
- che la Regione Sicilia stimolerà la formazione del tutor didattico e del tutore o referente aziendale;

(eventuali modalità di incentivazione da parte della Regione dell'utilizzo del contratto di apprendistato)

- che le Parti si riservano l'adozione di ulteriori misure, anche a carattere sperimentale, atte a consentire una maggiore attrattività dell'apprendistato per qualifica e diploma professionale al fine di incidere positivamente sulla qualificazione professionale di giovani altrimenti a rischio di esclusione sociale;
- che in particolare le Parti sociali potranno definire apposite intese, eventualmente cedevoli rispetto alla contrattazione collettiva di settore, stabilendo modalità di modulazione della disciplina salariale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale rispetto alla disciplina definita dai CCNL di riferimento;
- che la Regione a sostegno di eventuali sperimentazioni convenute con le Parti sociali, in considerazione delle risorse disponibili anche a valere sul PO FSE 2007-2013, potrà incentivare l'utilizzo del contratto di apprendistato da parte delle imprese attraverso appositi incentivi finanziari e/o meccanismi di pubblico riconoscimento della responsabilità sociale d'impresa;

(intesa a carattere generale)

- che l'attuazione della presente intesa sarà coordinata e monitorata da un apposito tavolo di coordinamento, composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari;
- che in caso di modifica della normativa nazionale in materia di apprendistato per qualifica e diploma professionale le parti provvederanno ad adeguare i contenuti dell'accordo al fine di assicurare coerenza e applicabilità della disciplina.

Palermo,

Letto e sottoscritto:

Regione Siciliana

Parti Sociali

Ufficio Scolastico Regionale